COMUNE DI ­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI** [**DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art50!vig=)**. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. ATTIVAZIONE DEI BUONI SPESA.**

IL SINDACO

Premesso che:

- è in atto l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo ha adottato sull’intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;

- con Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state messe a disposizione dei Comuni risorse per 400 milioni di euro in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze della suddetta emergenza;

- in particolare, l’art. 2, comma 4, di detta Ordinanza autorizza ciascun Comune all’acquisizione, in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

- il comma 5 riconosce la possibilità ai Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, di avvalersi degli enti del Terzo settore mentre nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e di coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nella distribuzione dei beni;

- il comma 6 affida all’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune l’onere di individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Preso atto che:

- l’Ordinanza n. 658/2020 è scaturita dall’esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, talché le relative misure devono essere applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa al fine di soddisfare immediatamente il bisogno dei cittadini in stato di bisogno, in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti contenute nel Codice dei contratti;

Ritenuto, pertanto, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e all’incremento dei casi di contagio, di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi [dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art50!vig=), volta a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate;

Viste le seguenti disposizioni:

- [l’art. 32 della Legge n. 833/1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art32!vig=);

- il [D.L. n. 6 del 23/02/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-02-23;6!vig=);

- il [D.Lgs. n. 267/2000, art. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art50!vig=);

- il DPCM del 8 marzo 2020;

- il DPCM del 9 marzo 2020;

- il DPCM dell’11 marzo 2020;

- il DPCM del 22 marzo 2020;

- il [D.L. n. 18 del 17/03/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-03-17;18!vig=);

- il [D.L. n. 19 del 25/03/2020](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2020-03-25;19!vig=);

- OPCM n. 658 del 29.03.2020;

O R D I N A

- di dare avvio immediato alla misura urgente di solidarietà alimentare prevista dall’Ordinanza 29 marzo 2020, n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di acquisire:

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che dovrà essere pubblicato nel sito istituzionale del Comune;

b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;

- di prendere atto che la somma messa a disposizione dalla citata Ordinanza per il Comune di \_\_\_ ammonta a complessivi € \_\_\_, somma che verrà iscritta a Bilancio con apposita deliberazione di Giunta Comunale di variazione, come disposto dall’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza stessa;

- di disporre che la suddetta somma venga suddivisa come segue;

a) il \_\_% da destinare all’acquisto dei buoni spesa di cui alla lett. a);

b) il \_\_% da destinare all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui alla lett. b);

- di dare mandato al Settore Servizi Sociali di attivare tutto quanto sia necessario per dare avvio immediato alla misura, con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) individuare la tipologia dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, anche attraverso voucher o buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero ancora tramite esternalizzazione di tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;

b) individuare gli esercizi commerciali da inserire nell’elenco che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune attraverso procedure celeri e on line tramite cui procedere a convenzionare gli esercizi che avranno manifestato l’interesse; l’elenco dovrà avere carattere “aperto” e senza scadenza;

c) regolare l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, preferibilmente attraverso gli enti del Terzo Settore;

d) regolare i rapporti con gli enti del Terzo Settore chiamati ad impegnarsi nell’attuazione della misura e le forme di coordinamento con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) nella distribuzione dei beni, allorché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne avrà reso disponibile l’elenco ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza n. 658/2020;

e) individuare i beneficiari della misura tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità ai non assegnatari di sostegno pubblico;

f) mettere a disposizione un modello semplificato di autocertificazione che consenta di accedere celermente alla misura da parte di quanti ne avranno necessità i quali, sotto la propria responsabilità anche penale, attestano lo stato di bisogno legato alla situazione emergenziale in atto;

g) impostare procedure e modalità di verifica e controllo, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate dai beneficiari nonché le modalità di rendicontazione della misura.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di \_\_\_, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale \_\_\_ o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO